



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Ufficio Segreteria Generale

REGOLAMENTO DEL REFERENDUM

APPROVATO DAL C.P. CON DELIBERA N. 129 DEL 31.07.2000 -
CONTROLLATO DAL CO.RE.CO IL 09.08.2000 PROT. N. 3503/2000
RIPUBBLICATO IL 26.08.2000 - ESECUTIVO DAL 12.09.2000

PESARO, 20.09.2000

S/UTENTI/CAMBRINICRISTINA/COPERTINAREFERENDUM



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

REGOLAMENTO DEL REFERENDUM

TITOLO I: Fonti, oggetto e promozione del Referendum provinciale.

Art. 1 Fonti e finalità

1 - Il presente regolamento disciplina l'istituto del referendum consultivo, propositivo e abrogativo istituito dall'art. 25 dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142, come modificata dall'art. 3, comma 3 della legge 3.8.1999, n. 265.

Art. 2 Oggetto del referendum

1 - Il referendum consultivo è indetto per materie di esclusiva competenza provinciale con deliberazione del Consiglio Provinciale.

2 - Il referendum propositivo e quello abrogativo non possono essere indetti in materia di:

- a) indirizzi politico-amministrativi in materia di tributi locali e tariffe;
- b) attività amministrative di mera esecuzione di norme statali e regionali;
- c) questioni attinenti persone;
- d) regolamento del Consiglio;
- e) questioni attinenti la tutela delle minoranze etniche e religiose;
- f) questioni già sottoposte a referendum negli ultimi cinque anni.

Art. 3 Titolari del diritto di iniziativa

1 - Il referendum propositivo e abrogativo è indetto quando lo richiedano almeno 12.000 elettori della provincia.

2 - Le modalità delle suddette iniziative referendarie sono indicate al successivo titolo III.

Art. 4 Corpo elettorale interessato

1 - La consultazione sul referendum interessa di norma tutto il corpo elettorale. Si intende, per corpo elettorale l'insieme dei cittadini residenti nella provincia di Pesaro e Urbino che hanno compiuto la maggiore età alla data del 15° giorno antecedente a quello fissato per la data della consultazione.

- 2 - Con deliberazione motivata e sulla base di criteri di imparzialità ed obiettività, la consultazione può essere limitata ad una parte determinata del corpo elettorale.
- 3 - Con le stesse modalità e con gli stessi criteri indicati al comma 2 del presente articolo, la consultazione può essere estesa ai:
- a) cittadini italiani residenti nella provincia che hanno compiuto il sedicesimo anno di età alla data del 15° giorno antecedente a quello fissato per la consultazione;
 - b) cittadini italiani non residenti nella provincia che ivi esercitano la propria attività prevalente di lavoro o di studio individuati sulla base di una domanda attestante le condizioni di diritto, da presentare da parte degli interessati entro il 60° giorno antecedente a quello fissato per la consultazione;
 - c) stranieri ed apolidi maggiorenni residenti nella provincia alla data del 15° giorno antecedente a quello fissato per la consultazione.

TITOLO II: Organi Speciali

Capo I Della Verifica dell'ammissibilità

Art. 5 Commissione per la verifica di ammissibilità

- 1 - La verifica di ammissibilità dei referendum di iniziativa popolare è compiuta da una Commissione composta da un magistrato designato dal Presidente del tribunale e nominato dal Consiglio provinciale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Segretario Generale della Provincia e dal Difensore Civico Regionale. La Commissione è presieduta dal magistrato. Svolge le funzioni di segretario il segretario della 1^a Commissione consiliare.
- 2 - La Commissione di cui al comma 1 del presente articolo decide sull'ammissibilità dei referendum, con riferimento all'osservanza di quanto prescritto dall'art. 2 del presente regolamento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta.
- 3 - Le modalità procedurali dell'operato della Commissione sono stabilite al successivo art. 10 del presente regolamento.

Capo II Dello svolgimento della consultazione referendaria

Art. 6 Commissione per lo svolgimento della consultazione referendaria

- 1 - E' istituita una Commissione composta dal Segretario Generale, con funzioni di responsabile della stessa, dal Vice-Segretario Generale, dal Dirigente del Servizio Affari Generali e Istituzionali.
- 2 - La suddetta Commissione ha il compito di:
- a) provvedere alla predisposizione e approvazione delle liste degli elettori ammessi alla consultazione referendaria secondo quanto stabilito dall'art. 17 comma 3 lettera d);
 - b) sorvegliare sul regolare svolgimento della consultazione referendaria;
 - c) fornire opera di consulenza e assistenza tecnica ai componenti dei seggi elettorali, durante lo svolgimento della stessa,
 - d) costituirsi a partire dalle ore 16 del giorno precedente a quello di inizio della consultazione referendaria in Ufficio centrale del referendum, con il compito di svolgere tutte le funzioni indicate dal successivo titolo VII secondo le modalità ivi indicate;

- e) rimuovere tutti gli ostacoli e le anomalie riscontrate presso i vari seggi elettorali, anche quelle connesse con l'espressione del diritto di voto;
 - f) effettuare ogni altro adempimento attribuito dal presente regolamento.
- 3 - Per l'assolvimento dei suoi compiti la Commissione si avvale:
- quanto alla precedente lettera b), degli appartenenti al Servizio di Vigilanza Provinciale;
 - quanto alla precedente lettera d), degli addetti agli Uffici Elettorali dei Comuni della Provincia.

TITOLO III: Dell'iniziativa referendaria

Capo I Dell'iniziativa del Consiglio Provinciale

Art. 7 Presentazione e indizione del Referendum consultivo

- 1 - Il Consiglio può deliberare l'indizione del referendum consultivo prima di procedere all'approvazione di provvedimenti;
- 2 - La proposta di referendum consultivo è presentata dai membri del Consiglio Provinciale al Presidente del Consiglio in forma scritta, con oggetto determinato; deve indicare il corpo elettorale interessato ed il quesito contenuto deve essere univoco e semplice;
- 3 - Sulla proposta di referendum di cui al comma 2 del presente articolo, dovrà esprimere parere la competente Commissione per la verifica dell'ammissibilità dei referendum di cui all'art. 5 entro 30 giorni dall'invio della proposta da parte del Presidente del Consiglio;
- 4 - Acquisito il parere favorevole di cui al precedente comma, il Presidente, entro 30 giorni, iscrive la proposta di referendum consultivo all'ordine del giorno della prima seduta valida del Consiglio Provinciale.
- 5 - Il referendum consultivo ad iniziativa dei membri del Consiglio Provinciale indetto con delibera approvata con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, contenente la manifestazione di volontà del ricorso alla consultazione referendaria, il testo esatto del quesito da sottoporre agli elettori, l'indicazione degli elettori interessati, la data di effettuazione.

Capo II Dell'iniziativa degli elettori

Art. 8 Presentazione del quesito

- 1 - La proposta di referendum propositivo o abrogativo promosso dagli elettori deve essere presentata su appositi moduli redatti secondo il modello allegato, vidimati dal Segretario Generale e contenenti le firme autenticate di almeno 400 elettori iscritti nelle liste elettorali della Provincia di Pesaro e Urbino.
- 2 - La proposta, indirizzata al Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, deve essere presentata in forma scritta al Segretario Generale dal Comitato promotore costituito dai primi 10 firmatari dell'istanza.
- 3 - Qualora non vengano indicati dal Comitato promotore, e fermo restando il numero di 10 rappresentanti, i primi 10 firmatari si intendono delegati al ricevimento da parte dell'Amministrazione Provinciale di tutte le comunicazioni e a svolgere ogni attività inerente al procedimento referendario.
- 4 - L'oggetto della proposta deve essere determinato, il quesito univoco e semplice e può indicare il corpo elettorale interessato alla consultazione.

- 5 - La proposta deve contenere la eventuale richiesta al Consiglio Provinciale relativa all'estensione o limitazione del Corpo elettorale.
- 6 - Il Segretario Generale dà atto della presentazione della proposta con apposito verbale, estratto da un apposito registro ove le stesse sono iscritte in ordine progressivo alla data del ricevimento, del quale viene rilasciata copia e contestualmente comunicato al Presidente del Consiglio Provinciale.
- 7 - Copia del suddetto verbale viene altresì affissa a cura del Segretario Generale all'Albo Pretorio della Provincia per un periodo non inferiore a 15 giorni.

Art. 9 Interventi organizzativi per la formulazione della proposta.

- 1 - E' riconosciuto ai proponenti il diritto di avvalersi della collaborazione degli uffici competenti per la stesura della proposta. Tale collaborazione si limiterà all'individuazione e messa a disposizione di tutta la documentazione necessaria nonché alla formulazione tecnico giuridica della proposta.
- 2 - Prima della presentazione della proposta, il Comitato promotore può presentare al Presidente del Consiglio Provinciale formale richiesta per ottenere la collaborazione di cui al comma 1, indicando il nominativo della persona cui deve essere intestata l'autorizzazione nonché l'oggetto del quesito che si intende proporre.
- 3 - Il Segretario Generale entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta, comunica alla persona indicata ai sensi del precedente comma, il Responsabile del procedimento incaricato di prestare la collaborazione richiesta.
- 4 - Dell'accoglimento dell'istanza di collaborazione è data altresì comunicazione al Responsabile dell'ufficio incaricato della stessa, il quale è tenuto a concludere il procedimento entro e non oltre 30 giorni.

Art. 10 Esame del quesito

- 1 - Il Presidente del Consiglio Provinciale, ricevuta comunicazione della presentazione della proposta di referendum, provvede entro 15 giorni dal ricevimento, previa verifica da parte degli uffici elettorali comunali competenti, dell'iscrizione dei proponenti nelle liste elettorali di un Comune della Provincia, a trasmettere la stessa alla Commissione per la verifica dell'ammissibilità di cui all'art. 5
- 2 - La Commissione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta decide sull'ammissibilità o sulla inammissibilità del referendum.
- 3 - La Commissione fissata la data dell'esame della proposta, comunica al Comitato promotore le modalità di consultazione della stessa al fine di consentirne la partecipazione alla parte pubblica della seduta.
- 4 - La Commissione decide all'unanimità dei suoi componenti, le decisioni sono definitive e avverso di esse non è ammesso reclamo ad alcun organo provinciale.
- 5 - Sulla base dei risultati delle operazioni di verifica la Commissione dà atto formalmente con propria motivata relazione, in modo da rendere chiare le ragioni per le quali la richiesta è accolta o respinta, della ammissibilità o inammissibilità della richiesta di referendum e invia il verbale al Presidente della Provincia.

Art. 11 Comunicazione sui risultati della verifica di ammissibilità del referendum

- 1 - Qualora la proposta sia stata dichiarata ammissibile dall'apposita Commissione, il Presidente della Provincia, entro 15 giorni dal ricevimento, notifica al Comitato promotore la decisione della Commissione.

2 - Qualora la proposta di referendum sia stata dichiarata inammissibile il Presidente della Provincia provvede a darne comunicazione nelle stesse forme previste al comma precedente.

Art. 12 Raccolta delle firme

1 - Ricevuta la notifica del Presidente della Provincia, i promotori possono provvedere alla raccolta del numero minimo di firme indicato all'art. 3.

2 - I fogli destinati alla raccolta delle firme devono essere vidimati dal Segretario Generale.

3 - Detti fogli sono in carta libera e devono recare stampato in epigrafe il quesito formulato nell'istanza di referendum dichiarato ammissibile.

4 - Le firme apposte sui fogli non vidimati dal Segretario Generale non saranno ritenute valide.

5 - Le firme sottoscritte per la presentazione della proposta, debitamente autenticate, vengono computate ai fini del quorum richiesto.

6 - Accanto a ciascuna firma devono essere indicati per esteso nome, cognome, luogo e data di nascita.

7 - La raccolta delle firme deve concludersi entro il termine di 5 mesi dalla notifica della disposizione del Presidente di cui al comma 1 dell'art. 11.

Art. 13 Autenticazione delle firme

1 - Le firme di richiesta possono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere dell'ufficio giudiziario o dal giudice di pace, o da un Segretario comunale o provinciale o da un Sindaco o da un Assessore o dai Presidenti di circoscrizione o da funzionari dipendenti debitamente incaricati dal Sindaco, da Assessori provinciali e da Consiglieri provinciali.

2 - La autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene e può essere unica per tutte le firme contenute nel modulo.

3 - Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifesta volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

4 - E' riconosciuto un rimborso delle spese di stampa dei moduli per la raccolta delle firme e di quelle sostenute per l'autentica delle firme, nei limiti di quanto stabilito per i diritti dovuti per l'autentica dei Segretari comunali, qualora sia stata dichiarata l'ammissibilità del quesito e solo per le firme raccolte successivamente alla data di notifica del Presidente di cui al comma 1 dell'art. 11.

5 - Per ottenere il rimborso delle spese di cui al comma 4 il Comitato promotore delega un proprio rappresentante a presentare domanda scritta e a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

Art. 14 Interventi organizzativi per la raccolta delle firme

1 - Le firme possono essere raccolte presso le sedi dei Comuni della Provincia, dell'Amministrazione Provinciale e in qualsiasi altro luogo pubblico.

2 - Su richiesta motivata del Comitato promotore il Presidente può incaricare, compatibilmente con le esigenze dell'istituto, anche funzionari dipendenti della Provincia, ad autenticare le firme nelle sedi provinciali decentrate sul territorio o presso altri luoghi pubblici.

3 - Per consentire l'attuazione di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, il Comitato promotore deve comunicare al Presidente, in forma scritta e con almeno 7 giorni di anticipo, data, ora e luogo in cui occorre la presenza di funzionari provinciali.

4 - Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili esclusivamente nei cinque mesi successivi alla notifica di ammissibilità del referendum formulata con disposizione del Presidente.

Art. 15 Presentazione delle firme

1 - I fogli vidimati contenenti le firme di almeno 12.000 elettori devono essere presentati, nel termine previsto dal comma 7 dell'art. 12, al Segretario Generale della Provincia.

2 - Il Segretario Generale, mediante processo verbale, dà atto della presentazione dei fogli contenenti le firme e della data di deposito.

3 - Effettuato tale adempimento, il Segretario Generale convoca la Commissione di cui all'art. 6, che provvede ad accertare il numero esatto di elettori che hanno sottoscritto la proposta referendaria, a verificare il rispetto dei termini di cui all'art. 12, comma 7, e a redigere apposita certificazione in tal senso che trasmette al Presidente del Consiglio Provinciale.

4 - Quest'ultimo, qualora il numero di elettori come sopra accertato sia inferiore a quello minimo stabilito dall'art. 3 comma 1 e/o non siano stati rispettati i termini di cui sopra, prende atto della non esistenza dei requisiti e dichiara la impossibilità ad indire il referendum e ne dà comunicazione al Comitato promotore.

5 - Qualora il predetto numero sia invece stato accertato in misura non inferiore a quella minima richiesta ed i termini in questione risultino rispettati, il Presidente del Consiglio iscrive la proposta di referendum consultivo all'ordine del giorno della prima seduta valida del Consiglio Provinciale.

TITOLO IV: Dell'indizione del referendum

Art. 16 Decadenza del quesito referendario

1 - Qualora il Consiglio Provinciale deliberi conformemente alla richiesta di referendum formulata dagli elettori, previa verifica di conformità dell'atto al quesito referendario fatta da parte della Commissione di cui all'art. 5, il referendum non viene più indetto.

Art. 17 Adempimenti del Consiglio Provinciale

1 - Nella seduta del Consiglio di cui al comma 5 dell'art. 15, il Consiglio adotta deliberazione contenente la manifestazione di volontà del ricorso alla consultazione referendaria, il testo esatto del quesito da sottoporre agli elettori, l'indicazione degli elettori interessati e con la stessa:

- a) indice il o i referendum;
- b) stabilisce ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento qual è il corpo elettorale interessato alla consultazione;
- c) fissa la data di svolgimento della consultazione referendaria in un sabato e in una domenica compresi tra il 15 aprile ed il 30 giugno e il 15 settembre e 15 novembre di ogni anno, qualora nel periodo precedentemente indicato non siano state indette altre operazioni di voto;
- d) stabilisce affinché sia predisposta la lista degli elettori ammessi alla consultazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 del presente regolamento.

Art. 18 Effetti dell'indizione del referendum

1 - Dal momento in cui il referendum è stato indetto, il Consiglio Provinciale sospende ogni attività deliberativa sul medesimo oggetto salvo che con deliberazione approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, il Consiglio riconosca che sussistono ragioni di particolare necessità ed urgenza legate in particolare a questioni di sicurezza, di ordine pubblico, di interessi patrimoniali della Provincia e di obblighi di legge.

2 - Qualora il Consiglio Provinciale indica un referendum con oggetto identico a quello di un referendum ad iniziativa degli elettori, dichiarato già ammissibile dalla Commissione di cui all'art. 5, quest'ultimo decade.

Art. 19 Adempimenti del Presidente della Provincia

1 - Il Presidente della Provincia, una volta divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di indizione del referendum, emette tempestivamente, e comunque entro 2 mesi successivi, un'ordinanza di convocazione della consultazione referendaria, indicante il quesito della stessa secondo il testo deliberato dal Consiglio Provinciale, la data e le modalità di svolgimento, le avvertenze agli elettori circa l'esercizio del diritto di voto.

2 - L'ordinanza di cui al comma 1 viene immediatamente notificata al Prefetto ed al Questore di Pesaro e agli eventuali promotori dell'iniziativa referendaria diversi dal Consiglio Provinciale, nella persona dei membri del Comitato promotore dell'istanza di cui all'art. 8.

3 - Dell'emanazione dell'ordinanza di convocazione della consultazione elettorale viene altresì data notizia alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e mediante manifesti da affiggersi negli appositi spazi comunali almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione.

TITOLO V: Dell'informazione e della propaganda referendaria

Art. 20 Informazione da parte della Provincia

1 - Al fine di fornire ai cittadini ogni utile indicazione e chiarimento in ordine ai quesiti referendari, precedentemente alla consultazione, viene predisposto un numero speciale del periodico della Provincia, contenente l'illustrazione dei quesiti stessi, la precisazione delle modalità di esercizio del diritto di voto e ogni altra notizia relativa allo svolgimento della consultazione medesima.

2 - La spedizione di tale numero speciale deve essere effettuata nel periodo di tempo compreso tra il trentesimo ed il decimo giorno antecedente la data di svolgimento delle operazioni di voto.

3 - Il Consiglio Provinciale può altresì stabilire il ricorso ad ulteriori mezzi di informazione per realizzare il fine di cui al primo comma.

Art. 21 Propaganda da parte dei partiti politici e del Promotore del o dei referendum

1 - I partiti o gruppi politici, nonché il Comitato promotore del referendum o dei referendum, hanno diritto di svolgere un'apposita propaganda sui temi referendari nei termini e secondo le modalità previste dalle leggi 4.4.1956, n. 212 e 24.4.1975, n. 130. Lo stesso diritto spetta alle Associazioni indicate come "fiancheggiatrici" dalle disposizioni citate.

2 - A tale scopo tutte le organizzazioni di cui al comma che precede devono presentare apposita istanza al Presidente del Consiglio entro il 50° giorno antecedente la data di svolgimento del referendum.

3 - A decorrere dal trentesimo giorno antecedente alla data di inizio della consultazione referendaria, la propaganda sui temi oggetto della consultazione stessa può essere svolta unicamente con i mezzi e le modalità indicate nella normativa statale richiamata al primo comma del presente articolo; detta propaganda deve cessare alle ore 24 del penultimo giorno antecedente a quello di inizio della consultazione.

4 - Qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascuna organizzazione politica o fiancheggiatrice, nonché a ciascun rispettivo Comitato promotore spetta un unico spazio agli effetti dell'affissione di manifesti di propaganda, da richiedersi con unica domanda.

TITOLO VI: Dello svolgimento del referendum

Art. 22 Composizione e compiti degli uffici di sezione per il referendum

1 - Tenuto conto della relativa semplicità degli adempimenti da svolgersi da parte degli uffici di sezione, in relazione alla consultazione referendaria, ciascun ufficio di sezione è composto da due scrutatori sorteggiati dal Sindaco del Comune ove ha sede il seggio in seduta pubblica tra gli iscritti all'Albo degli scrutatori e dal Presidente sorteggiato dal Sindaco medesimo in seduta pubblica tra gli iscritti all'Albo dei Presidenti di seggio. Nel caso di rinuncia per comprovato motivo dei sorteggiati, il Sindaco procede a nuovo sorteggio. Il Presidente provvede a designare uno scrutatore quale Vice Presidente e l'altro quale segretario.

2 - Agli uffici di sezione per i referendum compete:

- accertare le generalità dell'elettore e il suo inserimento nella lista degli elettori ammessi alla consultazione di cui al comma 2 dell'art. 6;
- fornire informazioni ed assistenza all'elettore per la espressione del voto;
- segnalare all'ufficio centrale del referendum tutte le anomalie tecniche che si dovessero verificare nel corso della consultazione;
- richiedere, sempre attraverso l'ufficio centrale del referendum l'intervento della forza pubblica in caso di necessità.

3 - Alla operazione di voto presso i seggi, nonché alle operazioni dell'ufficio centrale del referendum, possono assistere, ove lo richiedono, 1 rappresentante del Comitato promotore e dei gruppi consiliari rappresentati in Consiglio Provinciale. Alla designazione dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato autentificato nei modi di legge.

4 - Di ogni operazione connessa con lo svolgimento della espressione di voto verrà redatto in duplice copia apposito verbale secondo fac-simile che sarà curato e distribuito a cura della Provincia.

5 - In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato, sempre in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

Art. 23 Diritto al voto

1 - Gli uffici elettorali dei Comuni provvedono alla compilazione dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali entro il 45° giorno antecedente la consultazione referendaria.

2 - I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori entro il ventesimo giorno antecedente alla data di chiamata alle urne.

3 - I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio elettorale a decorrere dal quindicesimo giorno antecedente alla data di chiamata alle urne.

Art. 24 Schede elettorali

1 - Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascun quesito referendario sono fornite dalla Provincia e devono possedere le caratteristiche dei modelli riprodotti nelle tabelle p) e q) allegati alla legge statale 13.3.1980, n. 70, e recare la dicitura "Referendum provinciale". Esse riportano il quesito contenuto nell'ordinanza presidenziale di convocazione della consultazione, riprodotto testualmente e a caratteri chiaramente leggibili.

Art. 25 Operazioni di voto

1 - Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata nell'ordinanza presidenziale di convocazione della consultazione referendaria e terminano alle ore ventidue dello stesso giorno.

2 - Alle ore sedici del giorno precedente, presso le sedi dei seggi, a cura dell'Ufficio Economato della Provincia si provvederà alla consegna ai Presidenti, o ad altro componente dell'Ufficio di sezione, del materiale necessario per le operazioni di voto.

3 - I componenti dell'Ufficio di sezione provvederanno tempestivamente a controllare la regolarità e completezza del materiale consegnato e ad autenticare le schede mediante l'apposito timbro contenuto tra il suddetto materiale e la firma di un componente dell'ufficio.

4 - L'espressione di voto da parte dell'elettore avviene mediante un segno tracciato, con la matita, sulla risposta da lui prescelta tra le due (SI, NO) riportate nella scheda debitamente autenticata, o comunque nella parte di scheda che contiene detta risposta.

Art. 26 Operazione di scrutinio

1 - Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

2 - In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, gli uffici di sezione osservano per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a consultazione, quale risulta dall'ordinanza presidenziale di convocazione della consultazione referendaria.

3 - terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente o il Vice Presidente di ogni ufficio di sezione provvedono a recapitare personalmente:

- presso l'ufficio elettorale della Provincia, una copia del verbale, le buste contenenti le schede per la votazione e la busta contenente il materiale utilizzato durante le operazioni di voto e di scrutinio;
- presso la Segreteria Generale l'altra copia del verbale.

4 - Il Segretario Generale della Provincia di Pesaro e Urbino impartisce le necessarie disposizioni per la custodia del materiale e dei verbali di cui sopra.

Art. 27 Vigilanza sulle operazioni di voto e di scrutinio

1 - Le funzioni di vigilanza e sorveglianza circa il regolare andamento delle operazioni di voto e di scrutinio sono svolte dal Corpo degli agenti della polizia provinciale e dai vigili urbani.

2 - A tal fine vengono impartite le opportune istruzioni dal Comandante del Corpo stesso e dalla Commissione di cui all'art. 6.

TITOLO VII: Dei risultati del referendum

Art. 28 Proclamazione provvisoria dei risultati

1 - Sulla base del verbale di scrutinio l'ufficio centrale procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, al numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari, espressi rispettivamente con il SI, con il NO, e con "BIANCA" al quesito referendario.

2 - Al termine delle operazioni di propria competenza, l'ufficio procede alla proclamazione provvisoria dei risultati del referendum.

3 - Di tutte le operazioni compiute dall'ufficio viene redatto verbale in duplice copia, delle quali una viene inviata al Presidente della Provincia ed una all'ufficio del Segretario Generale.

Art. 29 Reclami

1 - Sulle operazioni di voto e di scrutinio svoltesi presso l'ufficio centrale per il referendum è ammessa la presentazione di reclami.

2 - Detti reclami vanno redatti in carta semplice ed indirizzati al Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino nel termine perentorio di dieci giorni dallo svolgimento delle operazioni di cui al primo comma.

3 - Sui reclami presentati decide il Consiglio Provinciale in sede di approvazione definitiva dei risultati del referendum di cui al successivo art. 30.

Art. 30 Proclamazione definitiva dei risultati

1 - Nel termine di 45 giorni dallo svolgimento della consultazione referendaria, il Presidente della Provincia sottopone i risultati del referendum all'esame del Consiglio Provinciale, che provvede ad assumere apposita deliberazione in cui:

- prende atto della proclamazione provvisoria dei risultati della consultazione effettuata dall'ufficio centrale per i referendum;
- provvede a decidere sugli eventuali reclami presentati in termine ai sensi del precedente art. 29 e a dichiarare l'irricevibilità di quelli presentati fuori termine;
- procede alla proclamazione definitiva dei risultati della consultazione referendaria;
- dà atto della conseguente validità o meno della manifestazione di volontà del corpo elettorale sul quesito referendario, ai sensi del seguente art. 31.

Art. 31 Validità della consultazione ed efficacia della manifestazione di volontà del corpo elettorale

1 - La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

2 - La volontà del corpo elettorale validamente espressa ai sensi del comma precedente ha efficacia conformante nei confronti degli Organi elettivi e degli uffici della Provincia di Pesaro e Urbino.

3 - A tal fine la Giunta Provinciale propone al Consiglio Provinciale gli atti deliberativi conformi alla volontà del corpo elettorale entro 30 giorni dalla delibera di cui all'art. 30.

TITOLO VIII: Disposizioni speciali e finali

Art. 32 Sospensione dell'iniziativa e della consultazione referendaria

1 - Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 17, comma 3, lettera c, al fine di evitare che l'iniziativa e lo svolgimento della consultazione referendaria provinciale possano interferire sul regolare andamento delle consultazioni elettorali indette ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nonché al fine di disciplinare il corretto utilizzo dell'istituto referendario stesso, all'iniziativa e all'effettuazione della consultazione referendaria si applicano le seguenti disposizioni speciali che prevalgono su quelle generali dettate nei titoli che precedono:

- nell'anno in cui si deve procedere al rinnovo del Consiglio Provinciale non può essere avviata alcuna iniziativa referendaria da parte del Consiglio Provinciale e degli elettori ai sensi del Titolo III del presente regolamento;
- l'iniziativa referendaria non è rinnovabile su uno stesso argomento, prima che siano passati almeno cinque anni dalla data della effettuazione della precedente consultazione referendaria sull'argomento medesimo;
- la consultazione elettorale non può essere altresì effettuata nei seguenti periodi:
 - a) nell'anno di scadenza del Consiglio Provinciale;
 - b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio Provinciale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di scioglimento del Consiglio Provinciale e l'elezione del nuovo Consiglio Provinciale,
 - c) dalla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni politiche e amministrative nonché per i referendum nazionali e regionali fino a due mesi dopo la data delle elezioni.

In casi del tutto eccezionali, il Consiglio Provinciale con delibera motivata adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Provincia, può stabilire che lo svolgimento della consultazione referendaria abbia luogo anche in periodo diverso da quello fissato dall'art. 17 e in deroga delle norme speciali di cui al presente articolo.

Art. 33 Norme sulla disciplina giuridica ed economica degli uffici ricoperti in forza del presente regolamento e sulle prestazioni del personale comunale

1 - Il Presidente ed i componenti degli uffici di sezione per il referendum hanno diritto a ricevere un compenso per lo svolgimento degli adempimenti loro connessi. Detto compenso è fissato dalla Giunta Provinciale tenendo conto di quello stabilito dalla legge per i componenti i seggi per le consultazioni elettorali. Essi non possono invece usufruire dei benefici in materia di ferie e congedi straordinari concessi dalla legislazione statale in occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali dalla medesima previste.

2 - Ai Comuni della Provincia saranno rimborsati tutti gli oneri sostenuti per la stampa dei certificati elettorali, la loro distribuzione, l'allestimento dei seggi, l'affissione degli avvisi, ecc.

Art. 34 **Disposizioni di legge applicabili**

1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla legge 25.5.1970, n. 352 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle ulteriori disposizioni di legge in essa espressamente richiamate.

Art. 35 **Entrata in vigore**

1 - Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo allo scadere del prescritto periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale.

2 - All'atto della suddetta entrata in vigore, il Presidente ed il Segretario Generale della Provincia compiono gli adempimenti di rispettiva competenza necessari a garantire l'immediata operatività dell'istituto referendario introdotto con il presente regolamento.

Art. 36 **Spese**

1 - Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum fanno carico alla Provincia.

2 - Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum in dipendenza dal presente regolamento si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

MP/cc